

Norme & Tributi

Incorporazione per fusione con registro in misura fissa

SOCIETÀ

L'acquisto dell'intero capitale sociale non sconta la tassa proporzionale

Una circolare di Assonime ribalta la posizione dell'agenzia delle Entrate

Angelo Busani

Se la società Alfa compra l'intero capitale sociale della società Beta, si tratta di un atto che deve essere tassato con l'imposta di registro in misura fissa (e non con l'imposta proporzionale, come se si avesse una cessione "indiretta" dell'azienda di cui la società ceduta è titolare). Se poi Alfa incorpora Beta mediante una procedura di fusione, si deve applicare di nuovo l'imposta di registro in misura fissa. Non è legittimo considerare le due operazioni

come un tutt'uno e riquificarle come un'unica cessione d'azienda, tassata con l'imposta di registro proporzionale.

Lo sostiene Assonime con la circolare n. 13 del 3 giugno, la quale è stata emanata per commentare l'efficacia retroattiva della modifica all'articolo 20 del Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro) operata dall'articolo 1, comma 87, della legge 205/2017, come interpretato dall'articolo 1, comma 1084, della legge 145/2018. Sul punto, Assonime invoca l'applicazione del nuovo articolo 20 a tutte le vicende non definite per acquisizione del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che sia intervenuta in un contenzioso in materia.

Assonime, con questa circolare, contesta dunque la risposta a interpellato n. 13 che l'agenzia delle Entrate ha diramato il 29 gennaio 2019: infatti, dopo aver riconosciuto che un atto recante la cessione dell'intero capitale sociale di una società

non può essere qualificabile come cessione d'azienda, l'Agenzia prospetta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nel caso che a una cessione dell'intero capitale di una società faccia seguito l'incorporazione della società target nella società acquirente. In altre parole, l'Agenzia intravede in questa sequenza di operazioni un unitario disegno finalizzato a trasferire indirettamente l'azienda sociale dal venditore delle quote di partecipazione alla società incorporante.

Il dissenso di Assonime rispetto a quest'ultima conclusione è motivato principalmente con la considerazione che i due atti (la cessione della partecipazione e la fusione) attengono a sfere di contribuenti diversi: la cessione riguarda le due parti della compravendita (venditore e acquirente), mentre la fusione costituisce una forma di riorganizzazione aziendale che l'acquirente può liberamente effettuare, senza che il venditore - il quale comunemente non ha alcun interesse al

riguardo - possa per qualche ragione interferire. Proprio per l'impossibilità di partecipare o interferire da parte del venditore, non è pensabile che la fusione possa determinare una modifica del regime fiscale della cessione, coinvolgendo un soggetto estraneo a tale operazione - nella rideterminazione dell'imposta di registro dovuta, la quale è solidalmente dovuta da tutte le parti contraenti dell'atto sottoposto a registrazione.

La circolare di Assonime rileva inoltre che la direttiva CE 7/2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, dispone l'inapplicabilità di qualsiasi forma di imposizione indiretta alle operazioni di ristrutturazione societaria; e che tale normativa prescinde dalla circostanza che le partecipazioni di una società incorporata o fusa siano state acquisite a seguito di un apporto o, invece, siano state acquistate attraverso una compravendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accise rimborsabili solo ai fornitori

CASSAZIONE

La Suprema Corte cambia orientamento: i rimborsi non spettano ai consumatori

Alessandro Galimberti

La Cassazione cambia orientamento in tema di rimborsi di (addizionali sulle) accise indebitamente pagate. La Sezione tributaria - sentenza 15199, depositata ieri - esclude la legittimazione attiva del consumatore finale nei confronti del

l'amministrazione doganale, riservando in sostanza il diritto di far valere in giudizio la ripetizione al solo fornitore.

Il caso è stato portato davanti ai giudici di legittimità da una società mantovana che si era vista negare dalla Ctr Lombardia (sezione staccata di Brescia) il ricorso per la restituzione delle addizionali sull'energia elettrica pagate a cavallo degli anni 2010/2011. Ctr che, a differenza della commissione provinciale di Mantova, aveva escluso la legittimazione attiva del consumatore finale, in quanto di fatto estraneo al rapporto di imposta che lega

il fornitore del servizio all'amministrazione doganale.

Il consumatore finale, argomenta la Cassazione, può normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito «e, solo nel caso in cui all'egli che tale azione si riveli oltremodo gravosa (per esempio per fallimento della controparte, ndr) può direttamente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività».

La Corte sottolinea quindi la assoluta autonomia dei rapporti

tra fornitore e Dogane, da un lato, e fornitore e consumatore finale dall'altro, autonomia che esclude l'azione diretta del consumatore nei confronti dell'amministrazione.

Il tema potenzialmente più interessante della controversia - che riguardava la possibilità di invocare la direttiva 2008/11/CE sulla disapplicazione tra privati delle norme in contrasto con il diritto unionale - è però rimasto fuori dalla decisione della Corte di legittimità poiché posto tardivamente solo in questo grado di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE



COMMERCIALISTI Unioni paracongiugali e impresa familiare

Legge Cirinnà e impresa familiare. A ricordare come i nuovi tipi di legame affettivo riconosciuti dal Codice civile si vanno a intersecare con le regole fiscali dell'impresa familiare è il Consiglio nazionale dei commercialisti insieme alla Fondazione nazionale commercialisti che ieri hanno pubblicato il documento «La rilevanza giuridica delle unioni paracongiugali nella partecipazione all'impresa familiare». Si tratta di un approfondimento sulla disciplina dettata dall'articolo 230-ter, Codice civile per le prestazioni di lavoro rese dai conviventi more uxorio e sul diritto all'assicurazione sociale del collaboratore dell'imprenditore convivente.

FISCO FRANCESE

Sito in tilt, progra per le dichiarazioni

Il sito dell'agenzia delle Entrate francese ieri è collassato per i troppi accessi, oltre 4 milioni, per scaricare la precompilata. Per ovviare al problema, causato probabilmente dalle festività di questi giorni che hanno portato molti a rinviare l'adempimento in scadenza ieri sera, i contribuenti hanno ottenuto 48 ore di proroga per la presentazione della dichiarazione online.

QUOTIDIANO DEL FISCO



ACCERTAMENTO

Credito non utilizzato: c'è l'errore formale

Qualora il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all'indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segue il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all'utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive. È questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza 14178/2019. Nel caso esaminato, il collegio di merito si era erroneamente limitato ad affermare che la mancata indicazione delle compensazioni già effettuate aveva comportato la dichiarazione di un credito Iva in realtà inesistente, credito soggetto a potenziale consolidamento, con conseguente possibilità di ottenerne la liquidazione. Mentre invece il collegio avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze dedotte dalla società, che inducono a considerare, da un lato, l'esistenza della sua buona fede, e, dall'altro lato, l'insussistenza di danno concreto.

— Alessandro Borgoglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERZO SETTORE

Chance sostitutiva sul 5 per mille

Col nuovo cinque per mille scatta l'elenco permanente dei beneficiari con meno obblighi per gli enti. Da un anno è stato eliminato l'obbligo di trasmettere ogni anno una nuova domanda telematica di iscrizione accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale. Tuttavia, gli enti iscritti dovranno comunque fare attenzione alle scadenze previste per eventuali comunicazioni integrative, pena la possibile esclusione dagli elenchi. In presenza di variazioni dei dati presenti in elenco, infatti, spetta agli enti comunicare all'Amministrazione finanziaria le nuove informazioni per aggiornare l'elenco, con tempistiche ben definite. Una delle ipotesi è la nomina di un nuovo rappresentante legale diverso rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedente. In tal caso, il nuovo rappresentante legale deve provvedere, a pena di decadenza, a trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data della sua nomina e quella di iscrizione dell'ente al riparto del contribuente, nonché attestando che continuano a sussistere le condizioni per beneficiare del contributo. Per gli enti del volontariato il termine per l'invio della dichiarazione è fissato al 1° luglio 2019. Anche dopo la scadenza, però, si potrà regolarizzare la posizione inviando una dichiarazione sostitutiva tardiva entro il 30 settembre 2019, pagando una sanzione di 250 euro.

— Martina Manfredonia

— Gabriele Sepio

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il testo integrale degli articoli su: quotidianofisco.ilssole24ore.com

Informazione pubblicitaria

**L'Istituto Oncologico Veneto:
la ricerca sui tumori ereditari che ha salvato Alessandra
La cura è nella ricerca. Il 5 per mille moltiplica la ricerca, moltiplica la cura.**

«Sono Alessandra, sono portatrice della mutazione genetica BRCA1 e, a 27 anni, mi sono ammala di cancro: all'improvviso mi sono trovata immersa in un mondo fatto di chemio e radioterapia, farmaci e interventi chirurgici. Durante la malattia tutti miei desideri si sono ridimensionati. Il solo "pensare al domani" era diventato un privilegio.

E' stato in quel momento che ho capito l'importanza della ricerca. Perché la ricerca diventa conoscenza del tumore, la conoscenza diventa cura e la cura diventa speranza, la speranza di poter credere ancora in un futuro, il mio».

All'Istituto Oncologico Veneto la ricerca sui tumori ereditari è iniziata molti anni fa

«La mutazione del gene BRCA1, di cui Alessandra è portatrice, predispone a un rischio maggiore, rispetto alla popolazione generale, di sviluppare un tumore ereditario della mammella e dell'ovaio» spiega il Prof. Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto. «Allo IOV la ricerca sui tumori ereditari è iniziata molti anni fa, partendo proprio dai tumori della mammella e dell'ovaio.

Questa esperienza ci permette, oggi, di offrire una consulenza specialistica e, se necessario, il test genetico anche per tutti gli altri possibili tipi di tumore ereditario». I risultati ottenuti nei laboratori di ricerca dell'Istituto Oncologico Veneto vengono trasferiti direttamente al paziente, traducendosi in specifiche misure terapeutiche e di prevenzione. «Grazie alla solidarietà dei cittadini che hanno donato il loro 5 per mille allo IOV - conclude il prof. Opocher - disponiamo di tecnologie che consentono al nostro Istituto di offrire un'assistenza ai massimi livelli».

La cura è nella ricerca: il 5 per mille moltiplica la ricerca

«All'Istituto Oncologico Veneto ho conosciuto medici competenti che, assieme a me, hanno condiviso giorni molto difficili, sono diventati le "spalle" a cui potermi appoggiare - spiega Alessandra - permettendomi di essere qui, oggi, a raccontare la mia storia.

Da questa esperienza ho imparato molto, soprattutto ho capito che la cura è nella ricerca, ma per sostenere la ricerca è necessario l'aiuto di tutti: il 5 per mille moltiplica la ricerca e dona speranze a chi, come me, affida la propria vita all'Istituto Oncologico Veneto».



**Grazie
alla ricerca,
Alessandra
può continuare
a riempire il
giardino di gioia.**



La cura è nella ricerca.

**Sostieni l'Istituto
Oncologico Veneto,
dona il 5x1000
alla ricerca
sul cancro.**